



Comune di Cagliari
Assessorato ai Servizi Sociali

Regolamento " Casa Albergo "

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

❖ **Art: 1**

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza alloggiativa erogato dal Comune di Cagliari, utilizzando la struttura Comunale denominata "Casa Albergo" composta da n. 36 camere, più servizi comuni, ubicata in Cagliari in via Gherardo delle Notti in località Mulinu Becciu.

❖ **Art. 2**

Finalità ed erogazione del servizio

Il servizio di assistenza alloggiativa viene erogato dalla Divisione II Servizi Sociali, a ciò delegata, giusto ordine di servizio n 19 del 21/02/2000, nei confronti dei cittadini il cui nucleo familiare sia rimasto senza tetto in conseguenza di:

- ◆ eventi calamitosi e catastrofici;
 - ◆ sgomberi per motivi di sicurezza disposti dall'Autorità competente;
 - ◆ sgomberi per demolizioni di alloggi propri o impropri su aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblici servizi, o comprese in intervento di risanamento urbanistico od edilizio;
 - ◆ rilascio di alloggi a seguito di provvedimenti esecutivi emessi dalla autorità giudiziaria;
- Sono considerati alla stregua dei provvedimenti esecutivi del Tribunale i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti nanti la A. G..
- ◆ necessità di ristrutturazione degli alloggi ERP;

E' esclusa l'assistenza alloggiativa in caso di provvedimento esecutivo di sfratto emesso per morosità, salvo eccezioni dovute a comprovati casi di necessità dovute ad avvenimenti eccezionali (cessazione del rapporto di lavoro, soggetti con reddito derivante da pensioni minime sociali, malattie gravi dei componenti nucleo familiare che hanno comportato documentate spese non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale).

❖ **Art. 3**

Requisiti per l'ammissibilità


Dell'assistenza alloggiativa possono fruire i cittadini residenti in Cagliari, da almeno due anni, rimasti senza tetto per i motivi indicati all'art. 2 del presente regolamento, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 della Legge Regionale 6 aprile 1989 n 13 e successive modificazioni, il cui nucleo familiare goda di un reddito non superiore a quello stabilito dalla L. R. 13 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

I requisiti citati devono essere posseduti da parte di tutti i componenti del nucleo familiare.

Natura temporanea e provvisoria

Il servizio è erogato nei limiti delle disponibilità delle stanze e dei posti letto relativi della struttura ed è sempre a carattere temporaneo e provvisorio, al solo fine di dare soluzione immediate a condizioni alloggiative precarie, non altrimenti risolvibili.

Il periodo di permanenza è limitato a non più di 24 mesi decorrenti dalla data di immissione nella struttura.



❖ Art. 4

Domanda e documentazione

Gli interessati al ricovero in Casa Albergo, per i quali ricorrono gli estremi di cui all'art. 2, devono presentare domanda in carta semplice redatta secondo lo schema che sarà predisposto dalla Divisione II Servizi Sociali, corredata dalla seguente documentazione:

- Copia della sentenza esecutiva di sfratto;
- Dichiarazione attestante il reddito del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare. ;
- Dichiarazione attestante il possesso da parte di tutti i componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 L.R. 13/89;
- Certificazione Sanitaria rilasciata dall'ASL del territorio competente e/o certificazione rilasciata da Enti e/o strutture Pubbliche che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini delle valutazioni di cui agli articoli successivi.

❖ Art. 5

Le domande di richiesta di ricovero in casa albergo devono essere presentate tramite protocollo generale e indirizzate al Comune di Cagliari Divisione II Servizi Sociali corredate dalla documentazione prevista.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e nella prima fase di inserimento entro il 30 giugno 2001.

❖ Art. 6

Istruttoria delle domande


Le domande prive di documentazione non verranno prese in considerazione.

La Divisione II Servizi Sociali procederà, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, alla formazione di una graduatoria previa istruzione e valutazione delle domande presentate.

La situazione segnalata sarà verificata tramite il Servizio Sociale della circoscrizione di provenienza del nucleo familiare e saranno assunte informazione tramite il Comando dei Vigili Urbani.

Costituisce motivo di priorità :

- La data del verbale di immissione in possesso, al fine di valutare la durata dello stato di disagio e di bisogno in cui è costretto a versare il nucleo familiare colpito da provvedimento di sfratto, nella presunzione che se maggiore è tale periodo, maggiore sarà stata l'usura delle risorse a disposizione del nucleo e il conseguente logoramento dello stesso;
- La presenza di minori sino al compimento della scuola dell'obbligo, malati gravi, portatori di handicap gravi, intendendosi per tali soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente (e della capacità lavorativa dell'individuo superiore a due terzi) certificate da parte delle Autorità competenti;
- Il reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte dei soli contributi previdenziali e per gli assegni familiari, maggiorato di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esentasse.



Ar 2

- La presenza di anziani (con presenza per nuclei familiari formati da soli anziani);

In caso di situazioni che presentino lo stesso grado di necessità e che non possano essere soddisfatte, si darà precedenza all'ordine di presentazione delle domande.

In ogni caso delle stanze a disposizione, due saranno riservate per casi segnalati dal C.I.M. e due per ricoveri d'urgenza segnalati dai servizi del Territorio.

L'immissione sarà disposta a favore del capo famiglia, tenendo conto della graduatoria, con provvedimento del Dirigente della Divisione 2° Servizi Sociali e previo verbale di consegna sottoscritto dall'assegnatario.

Contestualmente il capo famiglia provvederà alla firma, per accettazione, del presente regolamento.

❖ Art. 7

Limiti di reddito

Ai fini dell'ammissibilità in Casa Albergo, il tetto massimo del reddito è fissato, in analogia a quanto stabilito dalla L.R. n. 13/89, e successive modificazioni, per l'accesso all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

❖ Art. 8

Obblighi dell'assegnatario

- a) L'ospite della Casa Albergo è tenuto alla corretta pulizia, manutenzione ordinaria degli spazi a lui assegnatogli.
- b) E' fatto assoluto divieto agli ospiti di sub-concedere gli spazi assegnatogli, in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e per qualsiasi periodo, di associarsi ad altre persone in tale godimento.
- c) E' proibito agli ospiti di introdurre negli spazi assegnati, mobili o arredi, previa autorizzazione dell'Assessorato ai Servizi Sociali.
- d) E' fatto assoluto divieto agli ospiti di cucinare al di fuori degli spazi all'uopo assegnati.
- e) E' fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il servizio di lavanderia predisposto all'interno della struttura con divieto assoluto di installare lavatrici all'interno dei bagni assegnati.
- f) E' proibito agli ospiti di disturbare la pace della casa, con voci, suoni, schiamazzi, movimenti ed atteggiamenti che possano recare molestia agli altri ospiti o nuocere all'ordine e al decoro della casa.
- g) E' in particolare proibito il giuoco d'azzardo.
- h) E' altresì vietato agli ospiti mantenere o allevare animali nell'alloggio loro assegnato.
- i) Ogni ospite è responsabile della buona conservazione e della puntuale restituzione a tempo debito dell'alloggio assegnatogli, degli arredi, degli infissi ed impianti, dei pavimenti e delle pareti. Egli deve consentire ispezioni saltuarie e periodiche da parte dell'Ente Gestore e del Comune di Cagliari.
- j) E' vietato, salvo permesso dato di volta in volta dalla Direzione, l'accesso agli alloggi di persone estranee alla Casa. Visite e colloqui dovranno avere luogo nei locali a ciò espressamente riservati osservando il seguente orario: **9.00-12.00/ 16.00 – 21.00**. Potranno essere concessi orari diversi dietro "motivata richiesta", da presentare all'Ente Gestore. Tale divieto non si applica nei confronti di operatori socio- sanitari.
- k) All'Ente Gestore è riservata la disponibilità e l'uso della seconda chiave di ciascun alloggio ed è correlativamente proibita l'installazione di congegni di chiusura da parte degli utenti.

- l) Nel caso di comportamento irregolare o scorretto da parte degli ospiti, di sistematiche e gravi infrazioni al presente regolamento o di messa in pericolo di cose mobili o immobili pertinenti alla casa, la Divisione Servizi Sociali avrà facoltà di allontanare, con preavviso di 24 ore, gli ospiti che risultassero responsabili.

❖ **Art. 9**

Contributo a carico degli assistiti

A carico del richiedente e dell'eventuale nucleo familiare ammesso in Casa Albergo è istituito un contributo pari al canone che sarebbe applicabile qualora le unità immobiliari date in uso agli assistiti venissero concesse in locazione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 5/7/2000 n. 7, e maggiorato di un'ulteriore somma pari al 25% del canone;

Il contributo sarà richiesto agli assistiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'immissione.

Al pagamento del contributo l'assistito provvede a mezzo versamento mensile su apposito c/c postale da effettuarsi anticipatamente entro il decimo giorno del mese.

Il mancato pagamento per due mesi consecutivi del contributo dovuto, è causa di decadenza d'ufficio dell'immissione.

Le somme dovute in base ai titoli sopra indicati e non corrisposte nei modi e termini stabiliti, sono recuperate nei confronti degli insolventi a mezzo della procedura coattiva di recupero, prevista dalla legislazione vigente.

Sono a totale carico degli ospiti le spese relative ai consumi elettrici ed idrici, usufruiti da ciascun nucleo familiare, accertati mediante rilevatori ubicati in ciascuna stanza e devono essere corrisposti, mediante versamento su apposito c/c postale entro dieci giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio.

❖ **Art. 10**

Obbligo di partecipazione a bandi

E' fatto obbligo ai nuclei familiari ricoverati in assistenza alloggiativa di partecipare a tutti i bandi pubblici per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica emanati nel corso della loro permanenza in Casa Albergo.

Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, i nuclei familiari inadempienti incorrono nella decadenza di ufficio dal beneficio dell'assistenza alloggiativa.

❖ **Art. 11**

Revoca

L'Amministrazione procede, con le modalità previste nel presente regolamento, alla revoca della sistemazione in Casa Albergo nei confronti dei richiedenti e dei loro nuclei familiari, a qualsiasi titolo assistiti, qualora:

- a) Venga accertata la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissibilità dell'assistito di cui al presente regolamento;
- b) Siano venute meno le condizioni e/o le circostanze che concorsero a determinare l'immissione del richiedente in Casa Albergo;
- c) L'assistito e/o i componenti del nucleo familiare persistano, dopo una diffida consegnata al capo famiglia o a chi ne faccia, anche temporaneamente, le veci, nel mantenere un



comportamento scorretto o sconveniente, o nel rendersi protagonisti o nel concorrere al determinarsi di episodi o eventi non compatibili con la civile convivenza, con la tutela dell'ordine, dell'igiene, della sanità e della morale comune, o in dispregio di leggi e regolamenti vigenti e di norme a carattere regolamentare, anche interne alle strutture in cui sono alloggiati;

- d) L'assistito utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP rinunci all'alloggio stesso sempre che il medesimo alloggio risponda alle caratteristiche indicate dalla L. R. 13/89;
- e) L'assistito rinunci ad alloggi privi degli standard abitativi assegnati dall'Amministrazione;
- f) Il nucleo familiare dell'assistito goda di un reddito annuale complessivo di importo superiore al limite di cui all'art.6 del presente regolamento.

❖ Art. 12

Ammissibilità

Gli assistiti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca, non possono essere ulteriormente riconosciuti ammissibili all'assistenza alloggiativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Parimenti non è ammissibile all'assistenza alloggiativa, l'assegnatario di un alloggio ERP che, al di fuori dei casi previsti dalla legge abbia ceduto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo.

❖ Art. 13

Assenza dalla Casa Albergo

Qualora, in un nucleo familiare assistito, uno o più componenti si assentino dalla struttura alloggiativa assegnata o si astengano dal pernottarvi per periodi superiori a dieci giorni di seguito, è tenuto a darne comunicazione scritta alla Divisione II Servizi Sociali e all'Ente Gestore.

L'assenza dalla struttura oltre ad essere segnalata, dovrà anche essere motivata.

Nel caso di omessa giustificazione si provvede d'ufficio a diffidare i soggetti inadempienti, nei cui confronti si procede alla revoca dell'assistenza nel caso di persistenza dopo due diffide rimaste infruttuose. L'ufficio qualora ritenga non giustificata l'assenza, provvede a notificare diffide, mediante l'affissione all'Albo Pretorio; l'inadempimento comporterà la revoca dell'assistenza.

❖ Art. 14

Estromissione coattiva per revoca e/o decadenza

L'Amministrazione si riserva di svolgere, in qualsiasi momento indagini ed accertamenti, nonché di adottare le iniziative che, conseguentemente, saranno ritenute più opportune per tutelare i propri interessi e le finalità che con il presente provvedimento intende perseguire.

A tale scopo, una volta accertato il ricorrere degli estremi per la pronuncia della revoca e/o della decadenza dei benefici dell'assistenza alloggiativa, l'estromissione dei nuclei familiari interessati è disposta, scaduti i termini delle diffide emesse, con provvedimento del Dirigente.

 5

❖ **Art. 15**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data della esecutività del relativo provvedimento.

❖ **Art. 16**

Norma Transitoria

L'Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'onere economico derivante dall'attuale immissione nelle locande cittadine, ritiene di dover sistemare, prioritariamente, i nuclei ospitati in strutture convenzionate alla data di approvazione del presente regolamento.

Dovendo pertanto operare una selezione tra coloro i quali sono attualmente alloggiati in locanda, l'Amministrazione stabilisce i seguenti criteri di priorità:

- 1) Presenza di minori nell'ambito del nucleo familiare;
- 2) Anzianità di presenza in locanda; in proposito vanno tenute nelle dovute considerazioni le problematiche sanitarie segnalate dalla ASL.

